



Patteggiamento non è condanna

Assoarmieri precisa la portata del parere del Consiglio di Stato del 16 luglio 2014, relativo al divieto di concessione o revoca del Porto d'armi in caso di condanne: non "copre" il caso di patteggiamento

La prima sezione del Consiglio di Stato si è espressa il 16 luglio 2014 con un parere sul diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile, indicando alle questure che "non residua alcuna discrezionalità in ordine al rifiuto o alla revoca delle licenze di competenza", nei casi contemplati dal comma 1 dell'articolo 43 del Tulp, cioè nei casi di "condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione". Assoarmieri precisa che, sotto il profilo strettamente tecnico-giuridico, il precedente di una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli artt. 444 e seguenti del codice di procedura penale, non deve essere elemento ostativo al diniego al rinnovo della licenza di porto di fucile. Tutto il parere del Consiglio di Stato, infatti, fa sempre e solo riferimento a ipotesi di sentenza di condanna. Nel caso di una sentenza di patteggiamento, dal punto di vista della natura giuridica della decisione è cosa completamente diversa rispetto a una sentenza di condanna. La fondamentale differenza tra le due tipologie di sentenze, del resto, è stata espressamente riconosciuta proprio dallo stesso Consiglio

Il parere del Consiglio di Stato del 16 luglio 2014 fa discutere.

di Stato con la sentenza n. 4.630/2011, che ha rilevato la non equivalenza, per la diversa funzione riconosciuta dall'ordinamento, della sentenza di patteggiamento alla sentenza di condanna, per cui un accertamento di colpevolezza non può essere fatto valere in via esclusiva e automatica in sede amministrativa, facendo presente la necessità di procedere a una concreta prognosi che tenga conto dell'epoca remota della condanna, dei reiterati rinnovi del titolo di polizia nel frattempo, della condotta tenuta successivamente al fatto di reato e ai fatti eventualmente sintomatici di attualità della pericolosità sociale, del conseguente legittimo affidamento costituitosi nel tempo, dell'intervenuta estinzione del reato. In questo senso, del resto, è schierata anche la più autorevole dottrina in materia, nonché la giurisprudenza dei Tar (Umbria, Sez. I, 29 gennaio 2002, n. 52), nonché lo stesso ministero dell'Interno (circolare n. 6454 del 17 marzo 2003). Ma c'è di più. Che la sentenza di patteggiamento abbia natura giuridica del tutto differente da quella di condanna, in quanto non contiene un accertamento di merito sulla colpevolezza dell'imputato, è stato affermato anche dalla Corte costituzionale (sentenza, 6 giugno 1991, n. 251), nonché da diverse decisioni, particolarmente motivate, delle Sezioni unite penali della Corte di cassazione (sentenza n. 11 dell'8 maggio 1996 e n. 1 del 18 aprile 1997). Tutto ciò premesso, è pacifico che i provvedimenti di diniego di autorizzazioni di polizia non possono essere motivati facendo esclusivamente riferimento alla sussistenza di una sentenza di patteggiamento.

È pur vero che l'Amministrazione ha un potere ampiamente discrezionale nel valutare con il massimo rigore qualsiasi elemento che consigli l'adozione di un provvedimento di divieto o di revoca della detenzione dell'arma, ma è altrettanto vero, come sostenuto dallo stesso Consiglio di Stato (Sez. III, sent. 3.021/2014), che "può fare ciò solo sulla base di una istruttoria esaustiva e di una motivazione congrua e coerente che tenga conto degli elementi di fatti caratteristici della fattispecie, evidenziando quali siano le circostanze e il conseguente giudizio che l'hanno indotta a denegare il suddetto titolo".

Ritenere la sentenza di patteggiamento elemento scatenante ai fini dell'avvio del procedimento amministrativo, finalizzato al respingimento della domanda di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia, si scontra non solo con quanto sopra illustrato, ma anche con i recenti orientamenti della Corte europea dei diritti dell'uomo (Sez. II, 4 marzo 2014, causa Grande Stevens e altri contro Italia), secondo cui "la Corte rammenta la sua consolidata giurisprudenza ai sensi della quale, al fine di stabilire la sussistenza di una accusa in materia penale, occorre tenere presenti tre criteri: la qualificazione giuridica della misura in causa, la natura stessa di quest'ultima, e la natura e il grado di severità sanzione".